

Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - trattamento economico - in genere - Mobilità del personale nell'ambito degli enti locali ex l.r. Lazio n. 14 del 1999 - Diritto alla conservazione del trattamento economico in godimento - Sussistenza - Limiti - Verbale di concertazione derogatorio - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Il personale transitato dalla Regione Lazio agli enti locali, ai sensi della l.r. Lazio n. 14 del 1999, ha diritto alla conservazione del trattamento economico goduto all'atto del trasferimento, con esclusione degli emolumenti aventi carattere precario ed eventuale (in quanto legati dalla contrattazione collettiva alla ricorrenza di specifiche condizioni attinenti all'"an" e al "quantum"); questi ultimi, d'altra parte, non possono essere utilmente concordati dalle parti in sede di concertazione, non rientrando il trattamento retributivo tra le materie contemplate dagli artt. 16 del c.c.n.l. del comparto Regioni-Autonomie locali del 31 marzo 1999 e 8 del c.c.n.l. del 1° aprile 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda di alcuni lavoratori i quali, a seguito del trasferimento dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina, rivendicavano il diritto a percepire l'indennità di produttività collettiva e di posizione organizzativa, secondo quanto previsto da un verbale di concertazione concordato dalla Regione con i rappresentanti dei lavoratori).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37287 del 29/11/2021 (Rv. 663026 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**37287**

**2021**